

**NORME PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVITA'  
DEI CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI.**

In ottemperanza al can. 537 del CJC, col quale viene prescritto che in Parrocchia "vi sia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano", stabilisco quanto segue:

**1. Composizione del Consiglio.**

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE) è composto dal Parroco, che, di diritto, ne è il Presidente, e da almeno tre fedeli, nominati dall'Ordinario su proposta del Parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.

I consiglieri devono distinguersi per integrità morale e solida pratica di vita cristiana. Inseriti nella vita parrocchiale, devono dimostrarsi capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e con competenza in campo economico.

**2. Durata del Consiglio.**

I membri del CPAE durano in carica **3 anni** ed il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

**3. Scopi del Consiglio.**

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a. coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività ed individuando i relativi mezzi di copertura;
- b. approvare, alla fine di ciascun esercizio finanziario, il rendiconto consuntivo, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione;
- c. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- d. curare, annualmente, l'aggiornamento dello stato patrimoniale della Parrocchia ed il deposito dei relativi atti e documenti sia nell'ufficio parrocchiale sia presso la Curia diocesana (CJC, can. 1284 § 2, n. 9).

**4. Presidente del Consiglio.**

Spetta al Parroco Presidente:

- a. convocare e presiedere l'assemblea dei membri;
- b. fissare l'ordine del giorno di ciascuna riunione.

**5. Poteri del Consiglio.**

Il CPAE ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso, tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia, in conformità al can. 212 § 3 del CJC.

Il Parroco, pertanto, ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e non se ne discosterà se non per giusti motivi.

**6. Rappresentanza legale.**

La legale rappresentanza della Parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532 del CJC.

I depositi, i conti correnti, le azioni, i titoli e, comunque, tutte le operazioni finanziarie devono essere sempre e solamente intestate a "Parrocchia di...", rappresentata dal Parroco pro tempore.

### **7. Riunione del Consiglio.**

Il CPAE si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta a lui richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio.

Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone, in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportune.

### **8. Vacanza di membri nel Consiglio.**

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente indisponibilità d'uno o più membri del CPAE, il Parroco provvede, entro 15 giorni, a segnalare all'Ordinario i nominativi proposti in sostituzione.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso, e possono essere riconfermati.

### **9. Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' obbligatoria, almeno, la tenuta d'un registro, con funzione di prima nota.

### **10. Bilancio consuntivo.**

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, sarà sottoposto dal Parroco all'Ordinario diocesano, a norma dei cann. 1276 e 1287 § 1 del CJC.

### **11. Bilancio preventivo.**

Entro il 30 settembre d'ogni anno, in attuazione dei programmi di spesa, il CPAE discute ed approva il bilancio preventivo disposto e presentato dal Presidente.

### **12. Informazione alla Comunità parrocchiale.**

Il CPAE presenta al Consiglio pastorale parrocchiale, qualora esista, oppure ad una qualificata Assemblea parrocchiale, il bilancio annuale, le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio, nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte dei fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del Clero parrocchiale.

### **13. Validità delle sedute e verbalizzazione.**


Per la validità delle riunioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso, e devono essere approvati nelle sedute successive.

Approvo in data odierna le modifiche apportate alle norme circa la costituzione e l'attività dei CPAE e ne ordino l'osservanza.

Chiavari, 29 dicembre 2002

Il Cancelliere  
*d. Andrea Ponzinato*



*Alberto Maria Careggio*  
Alberto Maria Careggio, Vescovo